



Spett.Le  
Comune di Vigodarzere  
Via Ca Pisani, 74 Vigodarzere  
35010 Padova  
Roberta Dall'Osto

**OGGETTO: Piano Comunale di Protezione Civile- trasmissione, integrazioni**

In riferimento alla nota della Provincia di Padova del 21/12/12 Prot.185173/12 con la quale ci veniva comunicata la validazione del piano comunale di protezione civile da parte del Comitato Provinciale nel contempo venivano segnalata la richiesta di 2 integrazioni si allega alla presente:

- Procedura per l'approntamento di un COC mobile in area sicura
- Integrazione del piano comunale con quanto previsto dai piani sovracomunali.

Tali integrazioni sono da allegare al piano e da inviare in copia alla Provincia come riscontro alla richiesta formulata in sede di validazione.

Cordiali saluti

Verona 04/04/2013

Per lo Studio Proterra



Sebastiano Lucchi

**PROTERRA**  
STUDIO TECNICO ASSOCIATO  
Via Mascagni, 44 - 37060 CASTEL D'AZZANO (VR)  
Partita IVA 03353350238  
Tel. / Fax 045.8520762

## INTEGRAZIONE TRA PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E PIANI SOVRACOMUNALI

Per quanto riguarda l'integrazione del piano comunale di protezione civile di Vigodarzere, con i piani intercomunali adottati dal Prefettura di Padova sono da tenere presente:

- 1) Piano provinciale di emergenza per il trasporto materie radioattive e fissili.
- 2) Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Padova
- 3) Piano provinciale di protezione civile per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità naturale (della prefettura 2003)
- 4) Piano provinciale relativo ad eventi incidentali coinvolgenti materiali di natura chimica, biologica o radiologica a seguito di attacco terroristico (seconda edizione agosto del 2003)
- 5) Piano neve (in fase di redazione)

Per quanto riguarda il Piano 1 il Comune di Vigodarzere è interessato dalle strade del nodo autostradale e dalla statale del Santo. Il Piano è stato redatto secondo la normativa nazionale di riferimento (D. P. C. M. 10 febbraio 2006 – Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'art. 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230 e s. m. i. ).

Per quanto riguarda il Comune (Sindaco e struttura comunale di Protezione Civile) i compiti individuati sono due:

- Diffusione dell'informazione della popolazione
- Organizzazione della prima assistenza alla popolazione coinvolta

La gestione delle attività di assistenza e di informazione alla popolazione è affidata al Sindaco che, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere il supporto dell'Amministrazione Provinciale, della Regione e della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.

La popolazione effettivamente interessata dall'emergenza radiologica in caso di incidente nel corso del trasporto viene immediatamente informata sui fatti relativi all'emergenza, sul comportamento da adottare e sui provvedimenti di protezione sanitaria ad essa applicabili nella fattispecie.

In particolare vengono fornite in modo rapido e ripetuto informazioni riguardanti:

-La sopravvenuta emergenza e, in base alle notizie disponibili, le sue caratteristiche: tipo, origine, portata e prevedibile evoluzione;

-Le disposizioni da rispettare, in base al caso di emergenza sopravvenuta ed eventuali suggerimenti di cooperazione;

- Le autorità e le strutture pubbliche cui rivolgersi per informazioni, consiglio, assistenza, soccorso ed eventuali forme di collaborazione.

Le predette informazioni sono integrate, in funzione del tempo disponibile, con richiami riguardanti le nozioni fondamentali sulla radioattività e sugli effetti sull'essere umano e sull'ambiente.

Informazioni specifiche sono rivolte a particolari gruppi della popolazione, in relazione alla loro attività, funzione ed eventuali responsabilità nei riguardi della collettività, nonché al ruolo che eventualmente debbano assumere nella particolare occasione.

I soggetti che possono comunque intervenire nella organizzazione dei soccorsi in caso di emergenza radiologica dovuta ad incidente nel trasporto, devono ricevere un'informazione adeguata e regolarmente aggiornata sui rischi che l'intervento può comportare per la loro salute e sulle precauzioni da prendere; dette informazioni sono completate con notizie particolareggiate in funzione del caso in concreto verificatosi.

Il Sindaco sarà chiamato a partecipare al centro di coordinamento della Prefettura, assieme a tutti gli Enti e strutture operative coinvolte e dovrà dare piena disponibilità, alle strutture operative coinvolte ed in particolare:

- Vigili del fuoco per soccorso tecnico urgente
- Strutture sanitarie per il soccorso sanitario
- Polizia e Carabinieri per sicurezza e ordine pubblico

Il responsabile del coordinamento delle attività sul luogo dell'incidente è il direttore tecnico dei soccorsi DTS ruolo ricoperto da comandante, funzionario o caposquadra dei Vigili del Fuoco. Il DTS darà indicazioni delle attività prioritarie da porre in essere in caso di emergenza e l'attribuzione dei compiti alle strutture operative che per prime intervengono;

Così come stabilito dal piano provinciale il flusso delle informazioni dovrà essere il seguente.

La comunicazione dell'evento perviene dal territorio ad una o più sale operative territoriali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità:

- 112 Arma dei Carabinieri
- 113 Polizia di Stato
- 115 Vigili del Fuoco
- 118 Emergenza sanitaria
- 117 Guardia di Finanza

che provvedono, nel corso della stessa comunicazione della notizia, ad acquisire il maggior numero possibile di informazioni, in particolare:

- il luogo e la tipologia dell'incidente;
- le caratteristiche della sostanza presente nell'incidente;
- l'estensione dell'evento ed i possibili futuri sviluppi;
- il percorso migliore da effettuare da parte delle squadre di emergenza per raggiungere il luogo del sinistro;
- quanto altro ritenuto importante per affrontare l'intervento.

Ciascuna sala operativa delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o di pubblica utilità, procede secondo le modalità previste dalle proprie procedure.

La sala operativa che per prima riceve l'informazione sull'evento, oltre ad avviare le proprie procedure interne segnalando che lo scenario dell'intervento prevede la presenza di sostanze radioattive **informa la sala operativa 115** che provvederà, qualora l'evento non si risolva in un falso allarme, ad informare:

- la Prefettura e la Sala Operativa del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile, la Sala Italia del Dipartimento della Protezione Civile e la Sala Operativa COREM presso il Servizio Protezione Civile della Regione del Veneto;

ad allertare :

- le forze di polizia, il servizio 118, l'ARPAV;
- gli altri enti coinvolti nel piano quando si prefigurino profili di competenza, tra cui Comune; a contattare :
- le amministrazioni e gli enti di gestione della infrastruttura e/o strutture interessate;
- la società incaricata del trasporto e la società produttrice/fornitrice delle sostanze coinvolte.

Per quanto riguarda il piano 2 i riferimenti normativi a riguardo della definizione e trattamento delle sorgenti orfane sono:

- Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230
- Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 52

La normativa di cui sopra ha conferito una nuova disciplina di controllo delle sorgenti radioattive cosiddette "orfane", definite come sorgenti sigillate la cui attività al momento della scoperta sia superiore alle soglie stabilite dal DLGS n 230 e che non siano sottoposte a controlli da parte di autorità perché non lo sono mai state o perché siano state abbandonate, smarrite, collocate in luogo errato, sottratte illecitamente al detentore o trasferite a detentore non autorizzato o senza che il detentore ne sia stato informato.

I suddetti detentori, in base alla definizione di sorgente orfana possono essere identificati in:

- impianti in cui si eseguono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta, di cui all'articolo 157, comma 1, del D.Lgs. n. 230/1995;
- impianti in cui si esegue la raccolta ed il deposito dei rottami o di altri materiali ferrosi, di cui all'articolo 157, comma 2, del D.Lgs. n. 230/1995;
- impianti di trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2005;
- soggetti pubblici o privati nelle cui proprietà siano state abbandonate sorgenti radioattive da parte di terzi.

Potranno, di conseguenza, configurarsi scenari di rischio ben diversi tra loro, spaziando dalla ditta importatrice di rottami metallici con casistica consolidata di ritrovamenti, all'amministratore di un condominio sul cui tetto si torvi un parafulmine radioattivo, fino alla sorgente abbandonata da ignoti in uno spazio pubblico.

Per quanto concerne le competenze del Sindaco e della struttura comunale di protezione civile si possono riassumere come segue:


- In caso si configuri uno scenario di pericolo grave i compiti del Sindaco sono i medesimi del piano 1 ossia di fornire la prima assistenza e informazione della popolazione.
- Nel caso in cui il materiale radioattivo venga ritrovato in luogo pubblico sarà compito del Comune individuare l'Esperto Qualificato per seguire la pratica di messa in sicurezza e di smaltimento a spese del Comune.

In caso di grave pericolo le procedure da seguire sono le medesime del Piano 1 con il coordinamento del soccorso adottato dal Direttore Tecnico dei soccorsi a cui fare riferimento.

Per quanto riguarda i piani 3 e 4, sono coordinati dalla prefettura, i compiti del Sindaco e della struttura comunale sono gli stessi individuati nel modello d'intervento specificato nel medesimo piano comunale di protezione civile.

## PROCEDURA PER APPRONTAMENTO COC MOBILE IN AREA SICURA

Qualora la sede del C.O.C. sita in piazza Bachelet non possa essere utilizzata in quanto tale (es. allagamenti), si può istituire un "C.O.C. Mobile" collocando nel parco antistante la sede comunale di via Cà Pisani, delle strutture campali (tende o container), opportunamente attrezzate con tavoli, sedie, materiale da cancelleria, linee telefoniche, collegamenti internet. I collegamenti possono essere agganciati a quanto già esistente nella vicina sede amministrativa. Analogamente l'energia elettrica può essere prelevata dal municipio o essere generata autonomamente. La struttura, se ben campale, deve replicare l'organizzazione del COC primario e quindi prevedere quattro vani in cui collocare funzioni di supporto, sala radio, sala riunioni e sala stampa.



Carta tematica C.O.C. mobile

Per l'allestimento di un C.O.C. completo sono necessarie dalle 5 alle 10 tende a seconda del numero di funzioni di supporto da attivare. Inoltre possono essere necessarie delle strutture di supporto quali servizi igienici, eventuali tende dormitorio, tenda refettorio e cucina da campo per eventuale servizio refettorio per gli operatori del COC e altre squadre di soccorso.

Le infrastrutture (tende e/o container e attrezzature di supporto quali generatori di corrente o torri faro) necessarie per l'allestimento del COC mobile, dovranno essere, nel limite del possibile, nella disponibilità del Comune. E' compito del Comune accertarsi di tale disponibilità in caso di emergenza, presso i propri magazzini o in dotazione del Gruppo Comunale di protezione Civile o Distretto di Protezione Civile. In caso contrario il Comune dovrà farsi carico di una procedura che gli permetta di reperire tali strutture in caso di emergenza presso Ditte Private o altri Enti o Istituzioni di Protezione Civile.